La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 24.10.2022
La Nuova Procedura Civile, 3, 2022

duepuntozero & Diritto Avanzato

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Il forense e il domicilio digitale

Articolo di **Andrea LESTINI**

(Avvocato e dottorando di ricerca)

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Gli elenchi cui attingere gli indirizzi PEC – 3. Una regola. La notificazione deve essere eseguita all'indirizzo PEC del difensore comunicato all'Ordine, pur non indicato in atti – 4. (segue). Domicilio digitale e persistente facoltà di eleggere un domicilio fisico – 5. (segue). Non limitabilità dell'utilizzo dell'indirizzo PEC alle sole comunicazioni – 6. Una eccezione. La circostanza che l'indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario – 7. La mancata indicazione dell'indirizzo PEC negli atti difensivi nel giudizio di legittimità – 8. Cenni conclusivi

1. *Premessa*

A seguito dell'introduzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 *sexies*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, la notificazione degli atti in materia civile al difensore – «salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c.» – deve essere eseguita «presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 *bis*, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia».

La notificazione degli atti processuali presso la cancelleria, allo stato, costituisce dunque una ipotesi eccezionale, essendo stata tale modalità di notifica sostituita, in linea generale, proprio dall'istituzione del domicilio digitale; eppure, in tale contesto – nonostante la semplificazione offerta dalla telematica e dall'informatica – molteplici questioni si agitano intorno ad istituti complessi, a farraginose normative e a mutevoli applicazioni giurisprudenziali[1].

Allo stato, a fronte di problematiche ricorrenti, di numerose pronunce e di diverse letture volte a ricomporre ad unità il sistema[2], alcune considerazioni su cui pare opportuno soffermarsi brevemente riguardano, in particolare, i registri ufficiali cui poter far riferimento, la necessità che il difensore indichi nel primo atto defensionale l'indirizzo Pec presso cui intende ricevere le comunicazioni e notificazioni (ovvero solamente l'una tipologia e non anche l'altra), le ipotesi (residuali o eccezionali) in cui si può ancora validamente e ritualmente procedere ad una notificazione presso la cancelleria, il carattere processuale della norma istitutiva del domicilio digitale (con conseguente applicazione del criterio *tempus regit actum*), la persistente facoltà di eleggere un domicilio fisico, nonché il modo di atteggiarsi del domicilio digitale nel giudizio di Cassazione.

2. *Gli elenchi cui attingere gli indirizzi PEC*

Preliminarmente rispetto ad ogni altra questione si impone, di necessità, l'individuazione degli elenchi pubblici cui poter estrarre gli indirizzi Pec del destinatario[3].

Del resto, se nella norma introduttiva del domicilio digitale, come si è visto, si fa indistintamente riferimento al Reginde e all'indice l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec), stante peraltro l'obbligo del professionista (in virtù della prescrizione contenuta nell'art. 6 *bis*, commi 2 *bis* e 5, D. Lgs. n. 82/2005) di comunicare il proprio indirizzo Pec all'Ordine di appartenenza e per questi di inserirlo in entrambi gli elenchi, ciononostante si è da

---

[1] A. LESTINI, *Il giurista e le competenze informatiche*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2022.

[2] G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2020.

[3] A. LESTINI, *La notificazione eseguita presso un indirizzo PEC estratto da un elenco diverso dal Reginde*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2022.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

sempre discusso, senza che il dibattito possa comunque considerarsi sopito, sulla attendibilità dell'Indice tenuto presso il Ministero per lo sviluppo economico.

E, così, da un lato l'orientamento maggioritario ritiene che non potrebbe individuarsi una sostanziale differenza tra i due registri (Reginde e Ini-Pec), né sotto il profilo della provenienza delle informazioni in essi contenute, che appare analogamente qualificata, né per quanto attiene all'aspetto delle modalità di gestione e tenuta dei due elenchi, che in entrambi i casi è assicurata da una amministrazione centrale dello Stato (rispettivamente Ministero della Giustizia e Ministero per lo sviluppo economico), con modalità idonee a salvaguardare la necessaria sicurezza delle informazioni ritraibili da ambedue le fonti di cui si discute[4].

Tuttavia, dall'altro lato occorre pure confrontarsi con quelle pronunce (minoritarie sì, ma che non per questo solo possono essere sottaciute) le quali, anche recentemente, hanno interpretato la normativa di riferimento nel senso che solamente il Reginde sarebbe stato qualificato ai fini processuali e come tale idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, con la conseguenza che viceversa non sarebbe valida la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo Pec diverso da quello inserito nel predetto registro[5].

3. *Una regola. La notificazione deve essere eseguita all'indirizzo PEC del difensore comunicato all'Ordine, pur non indicato in atti*

Maggiori certezze avvolgono invece la regola della prevalenza della notificazione presso l'indirizzo Pec del difensore comunicato all'Ordine professionale.

Il discorso può prendere le mosse da due recenti ordinanze della Suprema Corte di Cassazione[6] con cui è stato ribadito come, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale, sia irrilevante tanto la mancata indicazione dell'indirizzo PEC negli atti di parte, quanto, come si vedrà più oltre, l'eventuale restrizione di detta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria.

A seguito della introduzione del domicilio digitale e, successivamente, della modifica (avvenuta con D.L., 24 giugno 2014, n. 90, art. 45 *bis*, comma 1) all'art. 125 c.p.c. non sussiste infatti alcun obbligo, per il difensore, di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC (quanto, piuttosto, quello di inserire il proprio codice fiscale, che vale come criterio di univoca individuazione dell'utente), trattandosi di dato già risultante nei pubblici elenchi, in virtù di della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza.

L'unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è dunque quello che il

[4] Cass., 03.02.2021, n. 2460.
[5] Cass., 16.06.2022, n. 19351.
[6] Cass., 04.10.2022, n. 28779; Cass., 15.09.2022, n. 27183.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza.

Di talché la disciplina sul domicilio digitale «implica un considerevole ridimensionamento dell'ambito applicativo del R.D. n. 37 del 1934, art. 82» (il cui comma 1 dispone che «i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso»), proprio poiché «la domiciliazione *ex lege* presso la cancelleria» (quella individuata dal comma 2: «in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorità giudiziaria») è «prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario»[7]; all'opposto, in tutte le restanti fattispecie – che si vorrebbero declinare come regola generale – in cui l'indirizzo PEC è disponibile, giammai si potrebbero eseguire le notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite.

A tal fine giova ulteriormente precisare come, in applicazione del generale principio del *tempus regit actum*, la regola del domicilio digitale abbia immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua entrata in vigore, in ragione del fatto che, ai fini dell'individuazione del regime applicabile ai sensi dell'art. 125 c.p.c., non rileva l'epoca di introduzione del giudizio ovvero di redazione dell'atto di costituzione in giudizio, bensì l'epoca del compimento del singolo atto in discussione, e, segnatamente, del compimento della notifica, quale atto cui la stessa introduzione del domicilio digitale è preordinata[8].

Il domicilio digitale, così, superava – o, più precisamente, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, attenuava – la distinzione fra esercizio delle funzioni *intra districtum* (cioè nell'ambito della circoscrizione del tribunale di assegnazione) ed *extra districtum* (cioè al di fuori di tale ambito), risolvendo talune problematiche che si ponevano laddove il difensore, specialmente nella seconda ipotesi considerata, non avesse eletto domicilio nel Comune sede del giudice adito[9].

Un'altra questione, nel mutato contesto, sembra però affacciarsi anche in questo tipo di vicende.

4. (segue). Domicilio digitale e persistente facoltà di eleggere un domicilio fisico

L'eccezione di poter procedere ad una notificazione presso la cancelleria, da talune pronunce è

---

[7] Cass., 12.11.2021, n. 33806.

[8] Cass., 04.10.2022, n. 28779; Cass., 14.12.2017, n. 30139.

[9] S. MATTEINI CHIARI, *Notificazione dell'atto di gravame presso il «domicilio digitale» del difensore esercente extra districtum*, *Ilprocessocivile.it*, 2018.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

riconosciuta ove il destinatario, non solo abbia omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, ma «ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario»[10]; mentre da altri, con interpretazione maggiormente restrittiva, si è finanche detto che «è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dall'elezione o meno di un domicilio "fisico" nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa»[11].

Al contempo si è ritenuto che, anche dopo l'introduzione del domicilio digitale, resta valida la notificazione effettuata presso la cancelleria «nel caso in cui il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio»[12].

Rispetto al caso in cui il destinatario della notificazione abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la lite, con conseguente necessità di ricorrere alla notificazione presso il c.d. domicilio digitale, deve essere infatti tenuto distinto quello in cui «la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice (ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82), rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell'interessato»; come acutamente osservato, del resto, si dovrebbe escludere «che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico (nella specie, anche la cancelleria dell'ufficio giudiziario) come valido riferimento (eventualmente in associazione al domicilio digitale) per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati»[13].

5. *(segue). Non limitabilità dell'utilizzo dell'indirizzo PEC alle sole comunicazioni*

In un recente passato, ci si chiedeva, poi, quale fosse il senso da attribuire al riferimento, da parte del difensore, nei propri scritti difensivi, all'indirizzo di posta elettronica certificata, limitatamente alla ricezione delle sole comunicazioni.

Ebbene, sulla base di quanto sin qui detto, premesso che – fatta salva l'unica ipotesi che tale indirizzo non sia utilizzabile per fatto del destinatario – le notificazioni e comunicazioni vanno sempre eseguite a mezzo Pec, anche se non indicato in atti, occorre in effetti valutare l'ipotesi in cui detto l'indirizzo sia «indicato solamente quale recapito per le comunicazioni di cancelleria ("...quali

[10] Cass., Sez. Un., 28.09.2018, n. 23620; Cass., 12.02.2021, n. 3685.
[11] Cass., 12.11.2021, n. 33806.
[12] Cass., 03.02.2021, n. 2460.
[13] Cass., 29.01.2020, n. 1982.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

recapiti cui la Cancelleria potrà effettuare tutte le comunicazioni previste dalla Legge")», domandandosi se questa espressa puntualizzazione possa escludere la possibilità di utilizzare il recapito elettronico anche per le notificazioni a cura di parte[14].

Prima dell'entrata in vigore della modifica apportata, dal D.L. n. 90/2014, all'art. 125 c.p.c. (cioè a dire dell'obbligo di indicare negli atti l'indirizzo Pec già comunicato al proprio ordine), è stato infatti affermato che, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria.

Ma, una volta che l'art. 125 c.p.c. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale, non solo, come detto, il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, ma non ha più neanche la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell'ordine ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria[15]; così come, più in generale e nel medesimo senso, l'art. 16 *ter*, comma 1, D.L. n. 179/2012 definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della *notificazione* e *comunicazione* degli atti in materia civile»[16].

6. *Una eccezione. La circostanza che l'indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario*

La prescrizione dell'art. 16 *sexies* «non solo depotenzia la portata dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà, pertanto, la notificazione dell'atto in cancelleria, ma pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l'impossibilità per causa al medesimo imputabile)», ma, al contempo, «svuota di efficacia prescrittiva anche il R.D. n. 37 del 1934, art. 82, posto che, stante l'obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi/registri normativamente indicati, potrà avere un rilievo unicamente in caso, per l'appunto, di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa»[17].

Ecco, allora, che il ristretto (e residuo) margine di applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 riguarda il caso in cui l'uso della PEC è impossibile per causa imputabile al destinatario.

Solamente in tale eventualità assume quindi rilievo, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cit., l'omessa

---

[14] Cass., 11.07.2017 n. 17048.
[15] Cass., 11.07.2017, n. 17048.
[16] Cass., 25.05.2018, n. 13224.
[17] Cass., 14.12.2017, n. 30139.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

elezione del domicilio "fisico" nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, perché allora il domicilio «si intende eletto presso la Cancelleria» della stessa autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

Pertanto, posto che l'art. 16 *sexies*, d.lgs. n. 179/2012 ha introdotto il domicilio digitale per ogni avvocato, nel caso in cui il difensore abbia omesso di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio procedente e salvo che il suo indirizzo PEC sia inaccessibile per cause imputabili al destinatario, non è allo stato possibile procedere alle comunicazioni e notificazioni presso la cancelleria[18].

La causa imputabile, si è altrove evidenziato[19], non può però essere ravvisata nella mancanza negli atti di parte né della PEC (perché l'attuale art. 125 c.p.c. non prevede più l'obbligo di indicarla) ma neanche del codice fiscale del difensore, in ragione del fatto tali mancanze non impediscono la ricerca della PEC di un avvocato negli elenchi Reginde o Inipec.

Quanto, poi, alla ipotesi di saturazione della casella PEC, è stato viceversa escluso che essa configuri un impedimento non imputabile al difensore.

Ogni professionista, si ripete con costanza, deve ritenersi «responsabile della gestione della propria utenza», avendo «l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli a tale indirizzo», senza poter far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali[20].

Dal punto di vista del perfezionamento di una notifica che «non è stata consegnata per "casella piena"»[21], occorre operare una distinzione.

Seguendo una prima impostazione, si potrebbe sostenere che la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna; e, ciò, in quanto il mancato buon esito della comunicazione o notificazione telematica «di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi», con conseguente legittimità di una «effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi del D.L. n.

---

[18] Cass., 11.07.2017, n. 17048, massima.

[19] Cass., 23.05.2019, n. 14140; F. TESTA, *È nulla la notifica della sentenza in cancelleria anziché al domicilio digitale*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2019.

[20] Cass., 12.09.2022, n. 26810; M. TARANTINO, *Mancata notifica del provvedimento giudiziale per riempimento della casella PEC dell'avvocato destinatario*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2022.

[21] Cass., 12.09.2022, n. 26810.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

179 del 2012, art. 16, comma 6»[22].

In senso contrario si è rilevato che «l'esito negativo della notifica, sia pure chiaramente imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di PEC, non consente di ritenere perfezionata tale notifica»[23].

Ne deriva come «il mancato perfezionamento della notifica telematica effettuata dall'avvocato per non avere il destinatario reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella p.e.c. impone alla parte notificante di provvedere tempestivamente al suo rinnovo»; da quest'ultimo angolo visuale, detto rinnovo deve avvenire «secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 c.p.c. e segg.» e, quindi, «non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, u.p.»[24]. Tale ultima disciplina (prevista dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6) è invero prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria e non anche a seguito di notifica telematica effettuata da un Avvocato ai sensi della L. n. 53 del 1994.

Quindi se la notificazione telematica non va a buon fine per una ragione, non imputabile al notificante – essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi – deve ritenersi che questi abbia il più composito onere di riprendere idoneamente (e in un tempo adeguatamente contenuto) il procedimento notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto.

Ebbene, se l'esercizio del ministero per attività svolte nell'ambito della circoscrizione del tribunale di assegnazione non comporta particolari problemi, dovendo pur sempre valere il domicilio effettivo del difensore, quale risultante dall'albo dell'Ordine professionale, una eventuale, differente e specifica elezione di domicilio fisico nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario rileva, evidentemente, come si è più sopra ricordato, per l'esercizio *extra districtum*.

In quest'ultima ipotesi, in effetti, laddove il domicilio sia stato effettivamente e ritualmente eletto, nell'eventualità di "casella telematica piena" per insufficiente gestione dello spazio da parte del destinatario della notifica, il notificante dovrà, per tempo, riprendere il procedimento notificatorio presso tale domicilio[25], cosicché solo in mancanza della ridetta elezione potrà all'opposto procedersi al deposito dell'atto presso la cancelleria[26].

---

[22] Cass., 11.02.2020, n. 3164.
[23] Cass., 20.07.2018, n. 19397.
[24] Cass., 12.09.2022, n. 26810.
[25] Cass., 20.12.2021, n. 40758.
[26] Cass., 12.09.2022, n. 26810.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

7. *La mancata indicazione dell'indirizzo PEC negli atti difensivi nel giudizio di legittimità*

Una ultima considerazione riguarda, specificamente, il giudizio di legittimità.

A differenza dell'art. 125 c.p.c., pienamente allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale, l'art. 16 *sexies*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 fa espressamente «salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c.», la cui attuale formulazione prevede, al comma 2, che «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione».

Se ne deduce che, limitatamene al giudizio di Cassazione, l'indirizzo Pec comunicato all'ordine professionale di appartenenza deve essere ancora indicato nel ricorso introduttivo. A livello testuale, è stato così segnalato come «l'inciso "Salvo quanto previsto dall'art. 366 del c.p.c." non autorizza la parte a notificare in via telematica atti/provvedimenti quando l'indirizzo PEC del difensore destinatario – sebbene presente all'interno del Reginde o dell'Ini-Pec – non sia enunciato in uno degli scritti del procedimento»[27].

Vero, quindi, che la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha modificato l'art. 366 c.p.c. ma nel precipuo senso che in mancanza di indicazione dell'indirizzo Pec (o, comunque, di elezione di domicilio fisico in Roma), le notificazioni non potrebbero che essere legittimamente eseguite presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione[28].

8. *Cenni conclusivi*

Le sommarie indicazioni che, in un panorama normativo ricco e complesso, si sono provate senza pretesa alcuna di completezza a delineare, evidenziano – mediante la preferenza accordata ad alcuni passaggi argomentativi della più recente giurisprudenza di legittimità e nella pur irriducibilità della casistica a criteri unitari – tratti comuni, differenze contenutistiche e talvolta contrasto di posizioni; suscitano, in definitiva, alternative, se non propriamente dubbi che chiedono di essere sciolti.

Nell'era digitale, di internet e della telematica ulteriori questioni, più o meno note, interrogano dunque il forense.

L'interesse, variamente affrontato nel tempo e ultimamente riproposto[29], illumina il fenomeno della possibilità di considerare validamente eseguita la notificazione presso un indirizzo PEC estratto da

---

[27] A. RICUPERATI, *Anche dinanzi alla Corte di cassazione è valida la notificazione al domicilio digitale*, *Ilprocessotelematico.it*, 2021.

[28] Cass., 12.11.2021, n. 33806; Cass., 12.02.2021, n. 3685; Cass., 11.07.2017, n. 17048.

[29] A. LESTINI, *La notificazione eseguita presso un indirizzo PEC estratto da un elenco diverso dal Reginde*, cit.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

un registro pubblico diverso dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde)[30], richiede di riflettere sulla problematica insorta intorno alla sostanziale equivalenza tra Reginde e Ini-PEC, impone di considerare l'esigenza di ricavare *aliunde* l'indirizzo del destinatario[31], invita a sciogliere l'alternativa sull'utilizzo del domicilio digitale di un imprenditore individuale o professionista ai fini della notifica di atti che esulano dall'ambito dell'impresa o della professione[32].

Ma, a seguito dell'entrata in vigore (in virtù del combinato disposto dei commi 32 e 37, art. 1, Legge 26 novembre 2021, n. 206), della modifica all'art. 543 c.p.c. (il cui comma 5 prevede che «il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione» e che «la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento») la trattazione di teorici e pratici, di amministrazioni statali, di istituzioni varie e Ordini professionali si sposta ed espande, incentrandosi pure sulle modalità di notifica – tramite UNEP ovvero a mezzo PEC – degli avvisi di avvenuta iscrizione a ruolo[33].

---

[30] Come accennato (par. 2), il panorama giurisprudenziale di riferimento è caratterizzato dalla diversità di soluzioni prospettate. Un primo orientamento, recentemente riproposto (Cass., 16.06.2022, n. 19351), ritiene che ai fini di una valida notifica tramite Pec si debba estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal Pubblico registro Reginde e non anche dal Pubblico registro Ini-Pec (Cass., 27.09.2019, n. 24160; Cass., 08.02.2019, n. 3709); in senso contrario si esplicita che l'affermazione generica della inattendibilità del registro Ini-Pec non è suscettibile di mettere in discussione il principio enunciato dalle Cass., Sez. Un., 28.09.2018, n. 23620, per cui, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo Pec risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel Pubblico elenco di cui all'art. 6 *bis*, D.Lgs. n. 82/2005 (Cass., 15.11.2019, n. 29479; S. CAPRIO, *Confermata la validità del registro INI-PEC per la notifica a mezzo PEC*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2019).

[31] Al riguardo si afferma che «l'indirizzo Pec rilevante è solo quello risultante dal Reginde» e «la notifica effettuata ad un indirizzo Pec diverso da quello comunicato al Ministero ed inserito nel Reginde deve ritenersi nulla» (Cass., 15.09.2021, n. 24948; Cass., 20.05.2020, n. 9238; Cass., 17.10.2018, n. 25948). Tra i primi commentatori cfr. S. MENDICINO, *Onere di diligenza nella notifica telematica: come comportarsi se l'avvocato di controparte erra nell'indicare il proprio indirizzo PEC?*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2020; L. SILENI, *Notifiche via PEC: rapporto tra i registri di posta elettronica certificata*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2019; G. VITRANI, *La notifica a mezzo PEC ad indirizzo diverso da quello risultante dai pubblici registri*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2015.

[32] La questione, che può solo accennarsi (per ulteriori profili cfr. A. LESTINI, *La notificazione eseguita presso un indirizzo PEC estratto da un elenco diverso dal Reginde*, cit.), concerne l'ammissibilità di una notifica (presso un indirizzo Pec estratto da un pubblico registro) di un atto che non concerne le ragioni e l'attività per le quali è stata attivata la relativa casella di posta certificata: cioè a dire la possibilità di notificare, a un soggetto titolare di una Pec per ragioni legate all'impresa o alla professione, atti che lo riguardano come privato cittadino (E. FORNER, *Prospettive e limiti del domicilio digitale, ovvero di cosa si possa notificare telematicamente e a chi*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2016; P. CALORIO, *È nulla la notifica fatta a un indirizzo PEC riferita a un contenzioso estraneo all'impresa o professione del destinatario*, in *Ilprocessocivile.it*, 2019).

Al riguardo, si segnala una ordinanza del Tribunale di Roma nella quale, dopo esser stato rilevato che «alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo Pec, in quanto titolari di impresa individuale (…) o professionisti (…) e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi (…)», si legge che «nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella Pec della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo pec non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario» (Trib. Roma, 26/01/2019, n. 122).

[33] L. SILENI, *Notifica dell'avviso ex art. 543: è possibile procedere via PEC?*, in *Ilprocessotelematico.it*, 2022.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

In tale contesto, le competenze informatiche, che di per sé e per sé sole si presentano mute, non potrebbero che riempirsi e colorarsi delle molteplici interpretazioni delle norme che le disciplinano.

Sicché, anche in questo campo, nella rete tecnologica e telematica, ancora una volta, la scelta del forense si abbandona, tra le solitarie pareti dello studio, all'una o all'altra interpretazione ritenuta preferibile. Ancora una volta ed anche in questo campo, si diceva, poiché – come è stato ricordato con sublimità di parola e di tono – sempre «il decidere, risolvendosi nello scegliere, esprime una preferenza, un andar oltre la pluralità delle soluzioni possibili. La decisione segna un passaggio: prima, le molteplici possibilità; poi, la soluzione prescelta»[34].

www.LaNuovaProceduraCivile.com

[34] N. IRTI, *Dubbio e decisione*, in *Il salvagente della forma*, Bari, 2007.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni **(Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

Distribuzione commerciale: ***Edizioni DuePuntoZero***

www.LaNuovaEcologia.com